



303
LOMBARDIA/ /2019/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere (relatore)
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario


nella camera di consiglio del 17 luglio 2019

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconto della gestione 2017 - ed i relativi questionari;

Vista la nota prot. n. 15 del 15 febbraio 2019 di questa Sezione, trasmessa ai comuni e alle province della Regione Lombardia, che fissava al 15 aprile 2019 il termine per la trasmissione della Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 dei predetti enti locali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;


Vista la comunicazione del 4 giugno 2019 con la quale l'organo di revisione è stato sollecitato all'invio del predetto questionario (e relativi allegati) sul rendiconto 2017;

Visti i solleciti all'invio della predetta Relazione del 28 giugno 2019 e 1 luglio 2019 trasmesso mediante il sistema FITNET agli enti a quella data inadempienti;

Considerato che la Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 del comune di Motta Baluffi (CR), redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulta, sul sistema ConTe, ancora in stato di compilazione;

Vista la richiesta di fissazione di camera di consiglio del magistrato istruttore del 9 luglio 2019 e la comunicazione presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica *ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005*;

Udito il magistrato relatore, dott. Giampiero Maria Gallo.



PREMESSO

Il comune di Motta Baluffi (CR), nonostante siano ampiamente trascorsi i termini prescritti e nonostante sia stato specificamente sollecitato più volte da questa Sezione, non ha ottemperato all'obbligo di trasmettere, tramite il sistema ConTe, il questionario di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", ed i relativi allegati, in relazione al rendiconto 2017.

Considerata la doverosità dell'invio e preso atto della persistenza dell'inadempimento, il magistrato istruttore ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame della Sezione.

DIRITTO

1.- Il mancato invio del questionario, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, impedisce alla Sezione di svolgere il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione con riferimento al Comune inadempiente.

Il quadro normativo - delineato, dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 - riconosce alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse sia dei singoli enti territoriali, sia delle comunità che compongono la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).

Il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo: ha affidato, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi annuali di contabilità pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e, in generale, sulla complessiva regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti locali, con lo scopo, fra l'altro, di indirizzare alle Amministrazioni interessate apposite e specifiche segnalazioni in modo che ciascuna di esse possa



assumere, nella propria autonomia, ogni più opportuna decisione (v. ora l'art 3, comma 1, lett. e, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis). In definitiva, la verifica annualmente affidata alla Corte dei conti è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare, in dipendenza dei rilievi, la concreta attività degli organi gestionali.


In quest'ottica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.


2.- Rilevato il mancato invio del questionario relativo al rendiconto 2017, la Sezione ravvisa la necessità di indirizzare apposita segnalazione al Consiglio affinché valuti quanto occorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

- 1) rileva il mancato invio del questionario relativo al rendiconto 2017;
- 2) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al Sindaco del comune di Motta Baluffi (CR) per le determinazioni di competenza nonché all'Organo di revisione dell'ente;
- 3) dispone la segnalazione della grave irregolarità e della violazione ai doveri professionali al competente Consiglio dell'Ordine cui il revisore appartiene
- 4) dispone altresì che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione






comunale con le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;


5) invita infine l'amministrazione comunale a trasmettere il questionario relativo al rendiconto 2017, corredato dai prescritti allegati, e, in futuro, ad adempiere entro i termini previsti dal sistema normativo all'obbligo di trasmissione dei questionari di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", e dei relativi allegati.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019.

Il Relatore
(Giampiero Maria Gallo)





Il Presidente f.f.
(Marcello Degni)



Depositata in Segreteria il
17 LUG 2019

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)



COMUNE DI MOTTI BALUFFI
Provincia di CREMONA
18 LUG. 2019
Cat. Cl. Fasc.
Prot. N.